



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908300 Fax 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N. 283
del 18.12.2023

Oggetto: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale
Dott. FRANCESCO CERASOLI
DICEMBRE 2023

L'anno duemilaventitRE, il giorno 18 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 74 del 04.01.2023 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2023, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 10 del 21.04.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

Richiamati:

- gli articoli 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);
- l'articolo 10 comma 2-bis del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014):
"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

Accertato che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi

riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti:

- un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali;
- un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Verificato che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate le quali hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: *"la letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica"*.

Verificato altresì che ad oggi, con la più recente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n° 2465 del 29.11.2017, ammontano a 21 le sentenze che affermano in modo unanime la spettanza dei

diritti di rogito in favore dei segretari comunali appartenenti alle fasce "A" e "B" operanti in Enti privi di dirigenti;

Valutato che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'Ente negando al segretario la richiesta di liquidazione avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali;

Richiamata, infine, la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Veneto n. 400/2018, laddove precisa che con riferimento a CPDEL e TFR, i magistrati contabili hanno evidenziato che, nel caso dei diritti di rogito, gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel nostro ordinamento giuridico nessuna norma che deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi (in tal senso la recente sentenza n. 446 del 13/11/2017 del Tribunale di Busto Arsizio). Infine, per quanto riguarda il calcolo del monte salari di riferimento per quantificare in concreto i diritti di rogito da liquidare ai Segretari Comunali in qualità di ufficiali roganti, i magistrati contabili hanno confermato l'orientamento della giurisprudenza contabile, la quale ritiene applicabile il criterio del c.d. "stipendio percepito".

Dato atto che i diritti di rogito hanno, infatti, una funzione di remunerazione di una particolare attività alla quale è correlata una responsabilità di ordine speciale e sorgono con l'effettiva estrinsecazione della funzione di rogante la quale, ancorché di carattere obbligatorio, eccede l'ambito delle attribuzioni di lavoro normalmente riconducibili al pubblico impiego.

Preso atto che nel corso del mese di Dicembre 2023 in Questo Comune sono stati introitati i diritti di rogito relativi al contratto Repertorio n. 772 dell'11.12.2023 per € 955,44 (di cui € 245,00 per rimborso spese ed € 710,44 per diritti di segreteria), che risultano regolarmente introitati dall'Ente nel predetto periodo di riferimento, come da prospetto acquisito presso il servizio finanziario (bolletta num. 3110 del 12.12.2023);

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di poter liquidare i diritti di rogito relativi al menzionato contratto in favore del Segretario Comunale Dott. Francesco Cerasoli, quantificati in € 710,44 (ammontare non superiore a 1/5 dello stipendio in godimento);

Dato atto che nel Comune di Carsoli non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale della sottoscritta all'adozione del presente atto;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D. Lgs 267/2000, come aggiornato con il decreto legislativo n. 126/2014;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

Prendere atto che nel mese di Dicembre 2023 il Comune di Carsoli ha riscosso la somma di € 955,44 di cui € 245,00 per rimborso spese (derivanti da € 45,00 per bollo e € 200,00 per spese registrazione atto) + € 710,44 per diritti di segreteria per il contratto identificato rep. n. 772 del 11.12.2023, come da prospetto agli atti fornito dal Segretario Comunale.

Disporre che della somma a tal fine riscossa dall'ente, l'importo di **€ 710,44 per diritti di segreteria** vada liquidato al Segretario comunale dott. Francesco Cerasoli con le spettanze stipendiali del mese di Gennaio 2024;

Precisare che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, qui in rilievo, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale.

Dare atto che l'IRAP, avendo natura tributaria, non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, dalla Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 123/E del 2.4.2008 e recentemente confermato dal Tribunale di Parma con sentenza n. 250 del 26.10.2017.

Impegnare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm., la somma di € 710,44 (non superiore a 1/5 dello stipendio in godimento) alla Missione 1 programma 2 tit. I macro aggregato 1 CAP. 760 dell'esercizio 2023 per diritti, la somma di € 169,08 al CAP. 500 per contributi CPDEL, la somma di € 60,38 al CAP. 301 per IRAP;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.).

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 20255 DEL 19.12.2023

Carsoli, lì 19.12.2023

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 10883 del 19.12.2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi 19.12.2023:

X All'Albo Pretorio On Line

X Sul sito istituzionale dell'Ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ oltre IRAP al netto degli oneri previdenziali,
a favore del beneficiario sopra identificato visto l'impegno n. _____ del _____ sul
CAP. _____ .

Dalla Residenza Comunale, lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
